



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 459

DETERMINAZIONE

del 03 luglio 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA S.T.S. S.R.L.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA , Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 298 del 9 maggio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nel Comune di Mondovì ed è stata indetta una procedura negoziata mediante RDO sul Mepa ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il **criterio del prezzo più basso**, ponendo come importo a base di gara la somma di Euro 56.100,00 oltre I.V.A.
- con determinazione n. 380 del 03/06/2025 i lavori di cui sopra sono stati appaltati alla ditta LAR.PA s.r.l. con sede in Roma (RM), al prezzo di € 55.600,00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 e per un totale complessivo pari a 56.100,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che la Ditta Lar.pa s.r.l. ha richiesto, per i lavori in oggetto, di essere autorizzata a subappaltare alla Ditta S.T.S. con sede legale a Torino –Via Morghen n. 34, l'esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale per un importo pari ad euro 27.489,00 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- i lavori di cui alla Categoria Prevalente OS10 – Segnaletica stradale non luminosa sono subappaltabili entro il suddetto limite, e che l'importo del subappalto autorizzato è inferiore al medesimo;

Considerato che nella specie la richiesta rispetta il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto sussistono le seguenti condizioni:

- i lavori, oggetto del subappalto, sono stati indicati dalla ditta affidataria all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione;
- la ditta affidataria ha depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa subaffidataria;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- la richiesta è dettata dall'opportunità di far eseguire tali lavori da parte di imprese specializzate nel settore;
- le motivazioni addotte risultano condivisibili da parte di questa stazione appaltante;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione dell'opera;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che:

- all'art. 3 del contratto di subappalto depositato agli atti le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore (Ditta S.T.S. Srl con sede legale a Torino –Via Morghen n. 34 P.I. 10100840015) venga effettuato direttamente dalla stazione appaltante;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le

successive variazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la Ditta Lar.pa s.r.l. con sede in Roma affidataria dei lavori di “*Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nel Comune di Mondovì*”, a subappaltare alla Ditta S.T.S. con sede legale a Torino – Via Morghen n. 34 P.I. 10100840015, i lavori di cui sopra per un importo di € 27.489,00 compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
2. Di dare atto che, per quanto concerne la realizzazione delle lavorazioni nella categoria Prevalente OS10 (Segnaletica stradale non luminosa), il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e che l'importo del subappalto autorizzato, ad oggi, corrisponde a circa il 49,00% dell'importo complessivo affidato.
3. Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.Lgs.vo 36/2023 e s.m.i., al quale si rimanda;
4. Di specificare inoltre che:
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
 - la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti;
 - con il contratto di subappalto, le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore venga effettuato direttamente dalla stazione appaltante.
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice.
5. Di dare atto che:
 - non si è violato il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., così come indicato in premessa;

- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione.

Mondovì, li 03 luglio 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

PL/DC/mb

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa